

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto			
Ndiaa di nata	Titolo I			
Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale				
Art. 5	Cosa prevede –			
Incentivi per la produzione	Contributi a fondo perduto e in conto gestione gestiti			
e la fornitura di dispositivi	da Invitalia S.p.A. alle imprese produttrici e fornitrici di			
medici	dispositivi medici e di protezione individuale.			
Art. 15 Cosa prevede –				
Disposizioni straordinarie	Le mascherine prodotte in emergenza potranno essere			
per la produzione di	commercializzate, in deroga alla normativa vigente e			
mascherine chirurgiche e	alle norme di certificazione, mediante			
dispositivi di protezione	autocertificazione inviata all'Istituto Superiore di Sanità.			
individuale				
Art. 16	Cosa prevede –			
Ulteriori misure di	Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio			
protezione a favore dei	2020), sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori			
lavoratori e della	che nello svolgimento della loro attività sono			
collettività	oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza			
	interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi			
	di protezione individuale (DPI), le mascherine			
	chirurgiche reperibili in commercio.			
	A tal fine, fino al termine dello stato di emergenza, gli			
	individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto			
	la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di			
	mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in			
	deroga alle vigenti norme sull'immissione in			
commercio.				



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

### TITOLO II MISURE A SOSTEGNO del LAVORO

### Capo I Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

### Cosa prevede –

Art. 19
Norme speciali in materia
di trattamento ordinario di
integrazione salariale e
assegno ordinario

La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e riprende la disciplina in materia di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria ed Assegno ordinario varata dal DL 9/20, art. 13, estendendola all'intero territorio nazionale con l'indicazione di una causale specifica (Emergenza COVID-19) e la previsione di una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020 (comma 1).

Malgrado siano state mantenute, come nel DL 9/20, le norme sulla disapplicazione dell'art. 14, D.Lgs. 148/15 (relativo all'informazione e consultazione sindacale) restano fermi gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti per via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Come nel DL 9/20 continua ad essere disapplicata la disciplina ordinaria sui termini di presentazione delle domande dei trattamenti in esame, ambedue posticipati entro la fine del 4° mese successivo all'inizio



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

del periodo di sospensione/riduzione (comma 2).

Gli stessi periodi di trattamento non sono altresì conteggiati nelle durate massime previste dalla legge (comma 3)

È stata introdotta una nuova disposizione (c. 4) che esclude il pagamento dei contributi addizionali per la CIGO e per l'Assegno ordinario.

Come previsto anche dal DL 9/20 l'assegno ordinario è concesso per il 2020, anche ai datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il trattamento può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS (comma 5).

È prevista la copertura a carico dello Stato delle prestazioni di Assegno ordinario garantite, alle stesse modalità disposte dall'art. 18, dai FONDI DI SOLIDARIETA' ALTERNATIVI DI CUI ALL'ART. 27, D.Lgs. 148, tra cui FSBA. Lo stanziamento previsto è calcolato in 80 milioni di euro per l'anno 2020 ed è trasferito ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello delle Finanze (comma 6).

Anche i Fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige garantiscono l'erogazione dell'Assegno ordinario con le stesse modalità disciplinate dall'articolo in esame (comma 7).

I lavoratori devono essere alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è necessario il requisito dell'anzianità di 90 giorni per i lavoratori beneficiari dei



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

	trattamenti (comma 8). Lo stanziamento previsto per le disposizioni del presente articolo è di 1.427,2 milioni di euro.
	Effetti e Valutazione di impatto – Valutazione positiva dell'inserimento di FSBA all'interno dell'ammortizzatore speciale. È stata una richiesta portata avanti con forza dalla Confederazione.  A livello operativo occorre che la ripartizione delle risorse stanziate tra i due Fondi interessati (l'altro Fondo ex art. 27 D. Lgs. 148/2015 è quello della somministrazione) avvenga, come già richiesto dalla Confederazione, in maniera proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi Fondi, evitando una ripartizione a metà (FSBA ha infatti molti più iscritti) ovvero l'attribuzione in base alla data di presentazione delle richieste.  È già in corso a livello nazionale l'interlocuzione con il sindacato e le altre Confederazioni per verificate e dare una risposta ai problemi applicativi di carattere sindacale anche in riferimento alle sospensioni già in atto ed alle imprese artigiane non iscritte a FSBA.
Art. 20	Cosa prevede – Viene mantenuta la possibilità di accedere alla CIGO (per un periodo massimo di 9 settimane) per le imprese che stanno fruendo di trattamenti di CIGS. La norma

**Trattamento ordinario di** prevede la sospensione di quest'ultimo trattamento



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

integrazione salariale per		
le aziende che si trovano		
già in Cassa Integrazione		
straordinaria		

(come nella analoga disposizione per le zone rosse ex art. 14, DL 9), con sospensione del contatore ai fini delle durate massime di legge e la disapplicazione come per l'art. 19 del pagamento del contributo addizionale. Lo stanziamento è previsto in 338,2 milioni.

### Art. 21

# Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

### Cosa prevede –

È stata introdotta una nuova disposizione che consente ai datori di lavoro iscritti al FIS, che allo stato stanno fruendo di Assegno di solidarietà, di presentare una domanda di Assegno ordinario con la specifica causale ex art. 19 per un periodo massimo di 9 settimane. Anche qui è prevista la sospensione del primo dei due trattamenti e del pagamento del contributo addizionale, nonché la neutralità ai fini del calcolo delle durate massime di legge.

### Art. 22

### Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga

### Cosa prevede –

Le Regioni e le Province autonome possono erogare prestazioni di integrazione salariale in deroga per un massimo di 9 settimane ai datori di lavoro esclusi dalle tutele di legge in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (la norma richiama espressamente, tra gli altri, i settori agricoli e della pesca ma riguarda in primo luogo le imprese sprovviste di ammortizzatori sociali con meno di 5 dipendenti).

È previsto per le imprese con più di 5 dipendenti l'obbligo di accordo con le Organizzazioni Sindacali



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche con modalità telematica.

La ripartizione dello stanziamento (pari a 3.293,2 milioni) è effettuata con decreto interministeriale dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino ad agosto 2020 per i dipendenti in essere alla medesima data.

Il trattamento sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome da trasmettere all'INPS entro 48 ore dall'adozione. Le Regioni inviano anche la lista dei beneficiari all'INPS che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Le domande sono esaminate secondo il criterio cronologico di presentazione e autorizzate con decreto delle Regioni o Province autonome; l'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa e se è stato raggiunto tale limite le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

A differenza dei trattamenti di CIGO e di Assegno ordinario quello in esame è concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Restano efficaci le disposizioni in materia di cassa in deroga previste per i territori dei Comuni di cui al DPCM 1° marzo u.s. e per i territori delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 15 e. 17 del DL 9/20.

*Effetti e Valutazione di impatto* – Valutazione positiva



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

della CIGD. Un possibile impatto negativo che tale disposizione potrebbe avere riguarda l'eventuale applicabilità della misura alle imprese artigiane non iscritte a FSBA. Ciò potrebbe determinare un allontanamento definitivo delle stesse dal Fondo al quale sono obbligate ad essere iscritte. Proprio per evitare tali situazioni, nell'interlocuzione in corso a livello nazionale con le organizzazioni sindacali e le altre Confederazioni, si sta valutando la possibilità di un accordo che preveda che anche le imprese artigiane non associate rientrino nell'art. 19 attraverso la preventiva iscrizione a FSBA.

### CAPO II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

### Art. 23

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19

### Cosa prevede –

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni un congedo parentale straordinario di 15 giorni, continuativi o frazionati, con corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione (comma 1). Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione della didattica, saranno convertiti in periodi di congedo "straordinario" con diritto alla relativa indennità (50%) e non saranno quindi computati né indennizzati a titolo



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

di congedo parentale ordinario (comma 2).

Tale specifico congedo è esteso (comma 3), alle stesse condizioni, anche agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi, in particolare:

- per gli iscritti alla Gestione separata è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo, riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale massimo di 15 giorni, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (comma 4).

Il congedo "straordinario" è fruibile, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, anche in presenza di figli tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista la corresponsione di alcuna indennità ma solo il diritto alla conservazione del posto con conseguente divieto di



licenziamento (comma 6). In alternativa alla fruizione del congedo parentale di 15 giorni è possibile richiedere un voucher baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (comma 8) ed è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (comma 9). Le modalità operative per la fruizione delle due misure previste dalla norma (congedo e voucher) saranno stabilite dall'INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spese previsto per 1.261 mln.	
Cosa prevede –  Il numero di giorni di permesso mensile ai sensi della legge n. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che vanno quindi ad aggiungersi ai tre giorni mensili ordinariamente previsti.	
Cosa prevede – Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, certificata in base ad apposita certificazione medica, è equiparato al trattamento di malattia erogato dall'Inps e non è computabile ai fini del periodo di comporto, In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato nel limite	



	massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.	
Art. 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Cosa prevede – Ai professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS previa domanda e fino a concorrenza delle risorse a tal fine stanziate (203,4 milioni di euro).	
Art. 28 Indennità lavoratori autonomi iscritte alle Gestioni speciali dell'Ago	Cosa prevede – Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (Artigiani, Commercianti e Agricoli), non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (salvo la Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95), è riconosciuta, previa domanda allo stesso Istituto, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata dall'INPS. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. A tale fine è previsto uno stanziamento di 2.160 milioni di euro.	



Art. 29	Cosa prevede –			
Indennità lavoratori	Per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli			
stagionali del turismo e	stabilimenti termali, che hanno cessato			
degli stabilimenti termali	involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio			
degii stabiiiii enti terman	2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non			
	titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente			
	è riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di			
	Marzo.			
	A tal fine è previsto uno stanziamento di 103,8 mln.			
Art. 31	Cosa prevede –			
Incumulabilità tra	Le indennità di cui agli articoli 27 (600 euro per			
indennità	professionisti e co.co.co.), 28 (600 euro per gli			
	autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago), 29 (600			
	euro per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti			
	termali), 30 (600 euro per i lavoratori agricoli) e 38 (600			
	euro per i lavoratori dello spettacolo) non sono tra esse			
	cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di			
	reddito di cittadinanza.			
Art. 33	Cosa prevede –			
Proroga dei termini in	Il termine di decadenza per la presentazione delle			
materia di domande di	domande dei trattamenti di NASpl e DIS-COLL relative			
disoccupazione NASpI e	ad eventi di cessazione involontaria dell'attività			
DIS-COLL	lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31			
DI3-COLL	dicembre 2020, in considerazione della situazione di			
	emergenza in corso, è portato dagli ordinari sessantotto			
	giorni a centoventotto.			
	Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la			



	presentazione della domanda di incentivo			
	all'autoimprenditorialità. Si tratta della possibilità per il			
	lavoratore avente diritto al trattamento di NASpI di			
	chiedere la liquidazione anticipata in una unica			
	soluzione per dell'importo complessivo che gli spetta a			
	titolo di incentivo per l'avvio di una attività			
	imprenditoriale.			
Art. 33	Cosa prevede –			
Proroga termini	A decorrere dal 23 febbraio 2020 sono sospesi di diritto			
decadenziali in materia	i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi			
previdenziale e	alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative			
assistenziale	erogate da INPS e INAIL			
Art. 36	Cosa prevede –			
	Sono previste una serie di deroghe a favore degli Istituti			
	di Patronato e di assistenza sociale. In deroga alla			
	normativa possono:			
	- acquisire, fino alla fine dell'emergenza sanitaria,			
	il mandato di patrocinio in via telematica, fermo			
	restando che l'immediata regolarizzazione del			
	mandato deve intervenire una volta cessata la			
	fase emergenziale prima della formalizzazione			
	della pratica all'istituto previdenziale;			
	- approntare una riduzione degli orari di apertura			
	al pubblico assicurando l'apertura delle sedi solo			
	ove non sia possibile operare mediante			
	l'attivazione della modalità a distanza;			
	- entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero			
	del Lavoro e delle politiche sociali il rendiconto			



	finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nel 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.		
Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile	Cosa prevede – Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. È riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.		
Art. 40	Cosa prevede –		
Sospensione delle misure	Ferma restando la fruizione dei benefici economici, è prevista la sospensione, per due mesi dall'entrata in		
di condizionalità			
	vigore del presente decreto, degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, delle misure di		



Art. 41 Sospensione dell'attività dei Comitati Centrali e periferici dell'INPS e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione	condizionalità previste per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi e di accordi di ricollocazione, degli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione disabili attraverso chiamata nominativa o stipula di convenzioni e dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento previste nel patto di servizio personalizzato dei lavoratori disoccupati.  Cosa prevede —  Fino al 1° giugno p.v. è sospesa l'attività degli organi collegiali centrali e periferici dell'Inps. La norma precisa che l'efficacia dei Decreti costitutivi è solo sospesa e decorre quindi nuovamente a partire dal mese di giugno.  La dizione del comma 2 lascia aperti dubbi sulla sua possibile estensione ai Fondi di solidarietà alternativi, tra cui FSBA, di cui in questo caso sarebbe previsto il commissariamento (nella persona dell'attuale Presidente). I motivi alla base della presente disposizione sono da imputare alla difficoltà di riunire i
	· '
	Cosa prevede – Si prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al dei termini di decadenza e prescrizionali



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

### Art. 42 Disposizioni INAIL

relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni dell'Istituto.

Si prevede, inoltre, la tutela INAIL nei casi di infezione da coronavirus per i casi avvenuti in occasione di lavoro. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all'INAIL la prescritta certificazione medica che la prende in carico ed assicura la relativa copertura all'infortunato. Le prestazioni INAIL si applicano anche in caso di quarantena a tutti i casi di infezione dipendente da causa di lavoro.

Si precisa, inoltre, che gli eventi lesivi derivanti da infezione da coronavirus in occasione di lavoro non sono computati ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico relative all'applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione.

## Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari

### Cosa prevede -

È previsto un contributo alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese).

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i

# Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID - 19

### Cosa prevede –

lavoratori dipendenti e autonomi, ivi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che \_ in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro – è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno adottati uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche social, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per definiré criteri di priorità e le modalità di attribuzione della suddetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza reddito epidemiologica, al sostegno del dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

Art. 46	Cosa prevede –	
Sospensione delle	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto –	
procedure di	17 marzo 2020, data di pubblicazione in Gazzetta	
impugnazione dei	Ufficiale - l'avvio delle procedure relative ai	
licenziamenti	licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.  In merito ai licenziamenti individuali viene previsto che, fino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966.	
Titolo III		
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario		
Cosa prevede –		
Art. 49	La norma prevede il potenziamento del Fondo Centrale	
Fondo Centrale di Garanzia PMI	di Garanzia autorizzato <b>per 9 mesi</b> ad operare in <b>deroga</b> dalle attuali disposizioni operative ed in particolare	

• disposta la gratuità della garanzia per tutto il

territorio nazionale;



- elevato importo massimo garantito fino a 5 mln. per singola impresa;
- disposta la copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in controgaranzia su tutto il territorio nazionale e per tutte le operazioni fino all'importo massimo garantito di 1,5 mln; per importi eccedenti il limite di 1,5 mln. continua ad applicarsi la valutazione mediante rating;
- ammissione alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio);
- rafforzamento delle sinergie con i soggetti titolari delle Sezioni Speciali per innalzamento fino all'80%/90% (diretta/controgaranzia) della garanzia, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali, anche ricorrendo, laddove possibile, alla riprogrammazione delle risorse;
- prevista l'estensione automatica della durata della garanzia in tutte le operazioni ammesse oggetto di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, correlata all'emergenza coronavirus;
- prevista l'esclusione della valutazione



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

"andamentale" nella determinazione della probabilità di inadempimento per tutte le operazioni ai fini dell'accesso al Fondo in ragione della crisi connessa all'epidemia. Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- eliminata commissione di mancato perfezionamento di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
- prevista la cumulabilità garanzie reali e ipotecarie per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior nei portafogli dedicati, per almeno il 60%, ad imprese appartenenti a settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, con garanzia pubblica elevabile fino al 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- ammissibilità alla garanzia del Fondo di nuovi finanziamenti erogati da Banche e Confidi vigilati, per importi fino a 3000 Euro e di durata fin a 18



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

mesi meno un giorno, destinati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa, quale misura di sostegno al reddito, con garanzia dell'80%/90% (diretta/controgaranzia), gratuitamente e senza valutazione del Fondo, per imprese che autocertifichino difficoltà connesse all'emergenza COVID-19;

- possibilità per le Amministrazioni di Settore e le Associazioni private di conferire proprie risorse per l'attivazione di Sezioni Speciali per Settori o Filiere (ad esempio risorse dei Fondi interconsortili;
- sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo;
- prevista la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1 mediante versamento di contributi da parte di soggetti provati.

L'articolo 49, inoltre, a modifica dell'articolo 111 del TUB eleva l'importo massimo ammissibile delle operazioni qualificate come "microcredito" non assistite da garanzie reali, da 25.000 a 40.000;

Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, anche in relazione all'elevazione del limite di *de minimis.* o. Con successivo decreto del MEF potranno essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per forme singole tecniche o specifici settori di attività, per i quali e percentuali del Fondo possono essere ulteriormente incrementate.

Da ultimo, con decreto MEF/MISE potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese, individuando le risorse necessarie dallo stesso decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sulla base di detta prescrizione, ad esempio, potranno essere riallocate le risorse dei cosiddetti "fondi antiusura" che attualmente risultano di difficile utilizzazione per le rigidità di regolamentazione.

Stanziamento previsto: 1.500 MLN per il 2020.

### Art. 51 Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui

### Cosa prevede –

possibilità per i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, di dedurre dai contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica), un



all'art. 112 del T.U.B.	importo pari ai contributi annui e le altre somme corrisposte per il funzionamento dell'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis del medesimo TUB.	
Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"	Cosa prevede –  Estensione intervento Fondo di Garanzia Mutuo Prima Casa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino cali del fatturato superiore al 33% dell'ultimo trimestre.	
Art. 55 Cessione crediti deteriorati	Cosa prevede – incentivo, mediante riconoscimento di un credito di imposta, alla cessione di crediti di natura commerciale e/o finanziaria, in misura pari ad una quota di imposte anticipate (DTA) riferite a determinate componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.	
	Cosa prevede –  In relazione allo stato di emergenza straordinaria e formalmente riconosciuto il grave turbamento dell'economia;	
Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese	Le imprese possono avvalersi, <u>previa comunicazione</u> , in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori delle seguenti misure:  a) divieto di revoca per aperture di credito e	



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

nrestiti esistenti alla data del 29 febbraio

e) ai soggetti finanziatori è assicurata una

prima richiesta" e quindi previo

garanzia aggiuntiva e sussidiaria (non "a

esperimento delle azioni di recupero) del

colpite dall'epidemia di		prestiti esistenti alla data del 29 febbraio
COVID - 19		2020 o, se superiori, alla data di entrata in
		vigore del DL, degli importi accordati, sia
		nell'importo ce nella durata a tutto il 30
		settembre 2020;
	b)	per i prestiti non rateali con scadenza
		contrattuale prima del 30 settembre 2020,
		della proroga dei contratti senza formalità
		e alle medesime condizioni di stipula;
	c)	per i mutui e altri finanziamenti a rimborso
		rateale, il pagamento delle rate o dei
		canoni di leasing in scadenza prima del 30
		settembre 2020, sospensione del piano di
		ammortamento fino al 30 settembre e
		possibilità di dilazionale il piano di
		restituzione senza oneri e formalità, con
		facoltà dell'impresa di richiedere la
		sospensione della sola quota in conto
		capitale;
	d)	esercizio delle facoltà di cui alle precedenti
		lettere a), b) e c), previa presentazione di
		autocertificazione di riduzione totale o
		parziale dell'attività;

colnite dall'enidemia di



Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia	33%, a titolo gratuito, per mezzo di una specifica Sezione Speciale del FCG.  Stanziamento previsto: 1.730 MLN  Cosa prevede — Garanzia dello Stato offerta a prezzi di mercato in misura pari all'80% in favore di Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti e portafogli non direttamente ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale, erogati dalle Banche o da altri intermediari su plafond di provvista messa a disposizione dalla stessa CDP, da parte del Fondo Centrale di Garanzia offerta a prezzi di mercato.  Stanziamento previsto: dotazione iniziale del Fondo per 500 MLN.
Titolo IV  Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese	
Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti	Cosa prevede — I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

# Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

### Cosa prevede –

Estesa ad altre categorie la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, già prevista dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 per il settore del turismo, accoglienza, strutture recettive, tour operator. In pratica, anche i soggetti di seguito indicati, è possibile non procedere al versamento delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato operate fino al 30 aprile 2020 in qualità di sostituti d'imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, con la particolarità che per tali soggetti la sospensione è valida fino al 31 maggio 2020 e i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020, o con rateizzazione al massimo in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno;
- b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle



- rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000,
   n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;



- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci
  e trasporto passeggeri terrestre, aereo,
  marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi
  compresa la gestione di funicolari, funivie,
  cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

Per le imprese del comparto turistico e quelle sopraindicate alle lettere a – s, indipendentemente dal volume di affari i termini di versamento IVA in scadenza nel mese di marzo sono sospesi e sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo decorrenti dal mese di maggio.

Art. 62
Sospensione dei termini
degli adempimenti e dei
versamenti fiscali e
contributivi

Cosa prevede: Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi rientrano, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva, dell'esterometro relativo al 1° trimestre 2020, della comunicazione liquidazione IVA del 1° trimestre 2020, dei modelli intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 nonché dei modelli intrastat del 1° trimestre 2020 nonché la trasmissione telematica dei corrispettivi per il periodo transitorio.

Gli adempimenti sospesi devono essere **eseguiti entro il 30 giugno 2020** (comma 1).

Per i soggetti con un ammontare di ricavi/compensi relativi all'anno 2019 sino a 2 milioni di euro, è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati comprese le trattenute relative alle addizionali reginali e comunali all'IRPEF, dell'IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL, in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020. I tributi e contributi sospesi nel periodo evidenziato vanno versati entro 31 maggio 2020, con possibile rateazione in 5 rate mensili senza



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

maggiorazione (commi 2 e 5).

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (comma 3).

Per i soggetti della zona rossa iniziale individuata con il DPCM 1° marzo 2020 (Codogno ed altri comuni) valgono le sospensioni previste dal DM 24 febbraio 2020 (sospensione sino al 31 marzo dei versamenti). Anche per tali contribuenti il nuovo DL dispone che i tributi e contributi sospesi vanno versati entro 31 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile inizialmente previsto dal DM 24 febbraio 2020), con possibile rateazione in 5 rate mensili senza maggiorazione (comma 4).

Per tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non vengono operate le ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/73, a condizione che gli stessi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (comma 7).



Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti	Cosa prevede —  Per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro è riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.  Il premio è riconosciuto dai datori di lavoro e scomputato dai versamenti fiscali/contributivi che devono effettuare.
Art. 64 Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Cosa prevede —  Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le relative disposizioni applicative.
Art. 65	Cosa prevede –
Credito di imposta per	Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

### botteghe e negozi

un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Il credito d'imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM in quanto identificate come essenziali tra le quali si ricorda rientrano le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi di prima necessità.

Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione.

### Art. 67

### Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

### Cosa prevede –

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori salvo quanto previsto per la liquidazione delle imposte ed il controllo formale.

Il comma 4 prevede che in relazione all'attività degli uffici impositori, i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Si applica, in sostanza, il prolungamento del periodo accertamento, previsto dall'articolo 12 decreto legislativo n. 159/2015, nel caso di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari per eventi eccezionali.



Art. 68	Cosa prevede –	
Sospensione dei termini di	Sono sospesi i <b>termini dei versamenti, tributari e non</b>	
versamento dei carichi	tributari, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31	
affidati all'agente della	maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento	
riscossione	emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dagli articoli 29 e 30 del	
	decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 emesse da Agenzia entrate ed enti previdenziali. I	
	versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al	
	termine del periodo di sospensione ossia entro il 30	
	giugno 2020.	
Art. 71	Cosa prevede –	
Menzione per la rinuncia	Forme di menzione per i contribuenti i quali, non	
alle sospensioni	avvalendosi di una o più tra le sospensioni di	
	versamenti effettuano versamenti sospesi e ne danno	
	comunicazione al MEF.	
	TITOLO V	
ULTERIORI DISPOSIZIONI		
Capo I		
Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19		



Art. 72	Cosa prevede –
Misure per	L'istituzione di un "Fondo per la promozione integrata"
l'internazionalizzazione del	con una dotazione di 150 mln. per il 2020 per la
sistema Paese	realizzazione delle seguenti iniziative:
	<ul> <li>campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale del settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza COVID-19, anche avvalendosi di ICE;</li> <li>il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, anche mediante la rete all'estero del MAECI;</li> <li>il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre Amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;</li> <li>concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% (ex art. 2 comma 1 Legge 394/1981) concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato (de minimis).</li> </ul>
Art. 91	Cosa prevede: Si chiarisce che il rispetto delle misure di
Disposizioni in materia di	contenimento può escludere, nei singoli casi, la
ritardi o inadempimenti	responsabilità del debitore nonché l'applicazione di
contrattuali derivanti	eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o
dall'attuazione delle	•



misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici	omessi adempimenti (comma 1).  Inoltre sono fugati dubbi interpretativi relativi a disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. In tal modo si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata (comma 2).
Art. 92 Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone	Cosa prevede — Per mitigare gli effetti del COVID-19 i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 aprile 2020 sono differiti di 30 giorni senza applicazione degli interessi (comma 3).
	È autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova ovvero alle attività di revisione (comma 4).
Art. 93 Disposizioni in materia di servizi pubblici non di linea	Cosa prevede –  Contributo in conto capitale per acquisto di paratie divisorie tra posto di guida e sedili passeggeri.
	È istituito presso il MIT un apposito fondi e sarà necessario un decreto del MIT di concerto con il MEF da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto che determina l'entità massima del contributo riconoscibile, la modalità di presentazione della



	domanda e di erogazione dello stesso.  Dotazione di 2 MLN.
Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	Cosa prevede – Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020.
	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 hanno validità fino al 30 giugno 2020.
	Sono escluse dall'applicazione della norma i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro e opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominati, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
Art. 104 Proroga della validità dei documenti di	Cosa prevede – Proroga, ad ogni effetto (ai fini dell'utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di



riconoscimento	identità nonché per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dello stesso documento, ad es. patenti di guida) al 31 agosto 2020.
Art. 107 Differimento di termini amministrativo contabili	Cosa prevede – Proroga del termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti o organismi pubblici dal 30 aprile al 31 maggio 2020.
	Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il termine per l'approvazione del rendiconto del bilancio 2019 è rinviato al 31 maggio 2020 mentre per la definitiva approvazione del rendiconto del bilancio è rinviato al 30 settembre 2020.
Art. 111 Sospensione quota capitale mutui regioni a Statuto ordinario	Cosa prevede — La sospensione della restituzione delle rate di mutui in scadenza nel 2020 e concessi dal MEF per pagamenti debiti P.A. per costituire un polmone finanziario per le stesse Regioni.  Il risparmio è utilizzato per il rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'emergenza COVID — 19.  Stanziamento di 338,9 MLN.



### SINTESI dei CONTENUTI di INTERESSE CONFEDERALE e RELATIVO IMPATTO

Art. 112	
Sospensione quota	
capitale mutui enti locali	

### Cosa prevede –

La sospensione della restituzione delle rate di mutui in scadenza nel 2020 e concessi dal MEF per pagamenti debiti P.A. per costituire un polmone finanziario per gli stessi Enti locali.

Il risparmio è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID – 19.

Stanziamento di 276,5 MLN.

### Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

### Cosa prevede –

La proroga al 30 giugno 2020 del:

- presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) che sarebbe scaduto il 30 aprile;
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relative a pile e accumulatori immessi sul mercato l'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili;
- presentazione della dichiarazione dei volumi di RAEE (rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che sarebbe scaduta il 30 aprile;
- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

*Effetti e Valutazione impatto:* la proroga accoglie le



richieste avanzate da Confartigianato nei giorni scorsi.
In particolare il rinvio di 60 giorni della presentazione
del MUD va incontro all'oggettiva impossibilità di
effettuare la raccolta delle informazioni necessarie per
corrispondere all'adempimento. Tale rinvio garantisce
comunque al Paese il rispetto dei propri obblighi di
contabilità ambientale previsti dall'Unione Europea.